

ATTO COSTITUTIVO

In data 27 settembre 2024 a Palermo in Via Fabio Besta n. 12 si sono riuniti i seguenti Sig.ri:

1 Patrizia Paesano nata a Trapani il 05/03/1965 residente a Palermo, in Via Enzo ed Elvira Sellerio, 44

Cittadina italiana codice fiscale PSNPRZ65C45L331W

2 Salvatore Puleo nato a Palermo il 20/07/1975 residente a Palermo, in Via Giardino della concordia, 5 cittadino italiano, codice fiscale PLUSVT75L20G273B

3 Casto Maria Concetta nata a Palermo il 25.08.1962. residente a Palermo, in Via R53 n.7 cittadina italiana, codice fiscale CSTMCN62M65G273Q

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. È costituita fra i suddetti componenti ai sensi del D.Lgs. 117/2017, quale Ente del Terzo settore, l'associazione denominata "Nuovi Orizzonti – OdV".

Art. 2. L'associazione ha sede in Palermo Via Fabio Besta n. 12

Art. 3. L'associazione opera senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolgendo in via principale in favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore ed in particolare l'Associazione ha come scopo di promuovere il benessere della comunità, sensibilizzare su tematiche sociali, culturali e ambientali e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, eno-grastronomico e del benessere animale, anche attraverso specifici programmi di promozione di tutte le finalità di seguito elencate, offrendo sempre supporto alle persone in difficoltà.

Art. 4. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. L'associazione avrà come principi informativi quanto dettagliatamente descritto nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo. L'associazione non avrà fini di lucro ed avrà esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 6. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.

Art. 7. Per le norme sul funzionamento dell'associazione e per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si rimanda all'allegato statuto.

Art. 8. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig.ra Patrizia Paesano **Presidente;**

Sig. Salvatore Puleo **Vicepresidente;**

Sig.ra Casto Maria Concetta **Segretario e Tesoriere**

Art. 9. Ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo capoverso, e comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e smi, il presente atto costitutivo e l'annesso statuto sono esenti dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

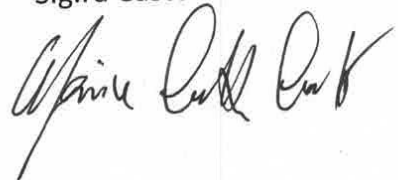
Sig.ra Patrizia Paesano



Sig. Salvatore Puleo



Sig.ra Casto Maria Concetta



STATUTO**Costituzione – Denominazione – Sede**

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Palermo, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Nuovi Orizzonti – OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Nuovi Orizzonti – OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, mirando a promuovere il benessere della comunità, sensibilizzare su tematiche sociali, culturali, ambientali e di promozione e valorizzazione di produzioni agricole e agroalimentare di rilievo regionale, nazionale e internazionale

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. Sociali

L'associazione si propone di offrire supporto e assistenza alle persone più vulnerabili (anziani, disabili, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora) attraverso la realizzazione di eventi di beneficenza, raccolte fondi e iniziative di sensibilizzazione, ma anche di incidere sul piano sociale della comunità, promuovendo la valorizzazione del territorio dal forte valore identitario.

2. Culturali

Diffondere la cultura, l'arte e la conoscenza, incentivando la partecipazione attiva della cittadinanza e la valorizzazione del patrimonio locale, in tutti i settori compresi quelli relativi alla valorizzazione del nostro patrimonio non solo strettamente culturale, ma anche gastronomico, agroalimentare, forestale, della pesca tradizionale e di tutti quelli ambiti che contraddistinguono gli aspetti antropologici di un territorio come quello siciliano, esportando il suo patrimonio anche a livello regionale, nazionale e internazionale.

3. Ambientali e del benessere animale

Promuovere la salvaguardia dell'ambiente, dei prodotti agricoli e agroalimentari, enogastronomici, nonché la tutela del benessere animale, anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione del territorio in tutte le sue forme e a tutti i livelli, regionale, nazionale e internazionale. Favorire il diffondersi di produzioni agricole e agroalimentari tipiche locali e relative a produzioni e filiere specifiche, soprattutto nei mercati interni UE o extra-europei.

4. Sportive e di educazione alimentare

Promuovere lo sport in tutte le sue forme e come mezzo di inclusione sociale, benessere fisico e crescita personale, anche attraverso eventi di beneficenza ed iniziative di tipo scientifico che incentivino il consumo consapevole, della dieta mediterranea, della sostenibilità ambientale e del valore culturale e identitario.

5. Educative e Formative

Offrire opportunità di formazione continua e supporto educativo, inclusi convegni e studi di carattere scientifico specialmente a favore dei più giovani e delle fasce svantaggiate, favorendo una maggiore radicazione dei giovani nel territorio di origine anche attraverso la maturazione di una maggiore consapevolezza delle ricchezze del territorio, promuovendo la realizzazione di distretti produttivi integrati per fare in modo che la commercializzazione dei prodotti locali possa diventare una risorsa economica.

6. Sanitario

Favorire la salute e il benessere della comunità, organizzando eventi informativi e di prevenzione sanitaria, valorizzando.

7. Emergenza e Protezione Civile

Supportare la comunità in caso di emergenze o calamità naturali attraverso interventi di soccorso e supporto logistico.

8. Diritti Umani e Solidarietà Internazionale

Promuovere la difesa dei diritti umani e la solidarietà internazionale attraverso campagne di sensibilizzazione e supporto a popolazioni in difficoltà, sia a livello locale che globale.

9. Promozione del Volontariato

Diffondere e incentivare la cultura del volontariato e dell'impegno civile, con l'obiettivo di creare una rete di cittadini attivi e partecipi.

10. Ricreativo e Aggregativo

Creare momenti di aggregazione e divertimento per la comunità, promuovendo lo spirito di cooperazione e la socializzazione.

Queste attività non solo rispondono a bisogni specifici della comunità, ma promuovono anche i valori di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale. L'associazione si impegna a collaborare con enti pubblici, privati e altre organizzazioni no-profit per realizzare le sue finalità e favorire un impatto positivo sulla società.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con attività come: eventi, manifestazioni regionali, nazionali e internazionali, giornate di studio e ricerca, distribuzioni alimentari per le persone indigenti, centri di ascolto e consulenza per famiglie in crisi o persone che necessitano di supporto psicologico e legale, corsi di integrazione per immigrati o persone emarginate, promuovendo l'inclusione sociale e culturale, mostre, concerti e spettacoli teatrali con artisti locali o internazionali, per promuovere l'arte e la creatività, laboratori di cucina per la valorizzazione dei prodotti gastronomici, ma anche artistici e corsi di formazione (es. pittura, musica, scrittura creativa) aperti a tutte le fasce d'età, conferenze e dibattiti su temi culturali, storici o di attualità, per stimolare il confronto e la crescita collettiva, pulizia di parchi, spiagge e spazi pubblici per mantenere pulito l'ambiente locale, laboratori di educazione ambientale per scuole e cittadini, volti a insegnare pratiche ecologiche, come il riciclo e il compostaggio, giornate di sensibilizzazione sulla riduzione dell'inquinamento e l'utilizzo di energie rinnovabili, magari con l'organizzazione di mercatini a tema green, tornei sportivi amatoriali (calcio, pallavolo, basket, etc.) aperti a tutti, con finalità sociali o benefiche, eventi di sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica per una vita sana, organizzando giornate sportive in parchi o spazi pubblici, corsi di avviamento sportivo per bambini e giovani provenienti da famiglie a basso reddito o aree disagiate, corsi di alfabetizzazione, digitalizzazione e supporto scolastico per bambini e ragazzi in difficoltà, corsi di formazione professionale e orientamento al lavoro, per migliorare le competenze dei disoccupati o persone in cerca di riqualificazione, seminari e workshop su argomenti di interesse generale (es. tecnologie digitali, imprenditorialità, diritti civili, ecc.), giornate di screening e prevenzione in collaborazione con medici e strutture sanitarie, per sensibilizzare su patologie come diabete, cancro, malattie cardiovascolari, corsi di primo soccorso e sensibilizzazione su tematiche come la gestione delle

emergenze e la prevenzione degli incidenti domestici, raccolte fondi per la ricerca o per supportare associazioni che si occupano di malattie rare o di assistenza ai malati cronici, formazione di volontari per l'assistenza in situazioni di crisi, come incendi, alluvioni o terremoti, raccolte di beni di prima necessità per le popolazioni colpite da catastrofi, iniziative di prevenzione e preparazione della popolazione attraverso simulazioni e corsi di auto-protezione, eventi di sensibilizzazione su temi come la violenza di genere, sui diritti delle donne e degli uomini, dei bambini e delle minoranze, organizzando conferenze e dibattiti, giornate di sensibilizzazione sul volontariato, con testimonianze di volontari e promozione di progetti e attività, feste di quartiere e sagre per coinvolgere i cittadini e valorizzare le tradizioni locali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condividono finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Si precisa altresì che attività, scopi e finalità sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio Art. 11. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 12. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) l'Organo di controllo, laddove eletto; d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti: • discute ed approva il bilancio; • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; • definisce il programma generale annuale di attività; • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; • procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione; • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; • delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; • delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 20. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico: elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone

mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 27. Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative degli aderenti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 30. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 31. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 32. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 33. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

PATRIZIA PAESANO *Petipor*
SALVATORE PULSO *Salvatore Pulso*
TARA CONGETTA CASTO *Tara Congetta Casto*





Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo I
Ufficio Territoriale di Palermo I
Registrato il 24/10/2014 al n. 2265 serie 3
Pagate € 11 11
Codice Sceda ☐

